

I DIVERSI *MOTU PROPRIO* DI PAPA FRANCESCO E I MUTAMENTI DI ALCUNI CANONI DEL TITOLO XII DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI

Lorenzo Lorusso OP*

Astratto

Tra i diversi *motu proprio* promulgati da papa Francesco, ve ne sono tre che riguardano la vita consacrata in Oriente e che modificano alcuni canoni del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. I *motu proprio* *Ab initio*, *Competentias quasdam decernere* e *Expedi*. Essi modificano la procedura di erezione di un monastero *sui iuris* di diritto eparchiale e la erezione di una congregazione di diritto eparchiale; il tempo concesso per l'esclaustrazione; l'uscita e la dimissione dall'Istituto.

Abstract

Among the various *motu proprios* promulgated by Pope Francis, there are three which concern the Consecrated Life in the Orient and which modify some canons of the Code of Canons of the Oriental Churches: the *motu proprios* - *Ab initio*, *Competentias quasdam decernere* e *Expedi*. They modify the procedure of erecting a monastery *sui iuris* of eparchial right and that of a congregation of eparchial right; the time conceded for the exclaustation; the exit and the dismissal from the Institute.

Le Parole Chiave (Keywords): lo *ius praecedens* e lo *ius vicens*, diritto proprio, Il monastero, L'Ordine e la Congregazione, Esclaustrazione, Uscita, Dimissione.

* Lorenzo Lorusso OP is a lecturer of Oriental Canon Law at the Theological Faculty in Puglia, Pontifical Oriental Institute, Pontifical Urbanian University, Pontifical Gregorian University, Rome; Consultor of the Dicastery for the Oriental Churches, Consultor of the Dicastery for the Legislative Texts and Judge in the Inter-diocesan Tribunal of Puglia.

Docente di diritto canonico orientale presso la Facoltà Teologica Pugliese, il Pontificio Istituto Orientale, la Pontificia Università Urbaniana, la Pontificia Università Gregoriana; Consultore del Dicastero per le Chiese Orientali; Consultore del Dicastero per i Testi Legislativi; Giudice del Tribunale Interdiocesano Pugliese.

Keywords: The Previous Law and the Law in Force, Proper Law, Monastery, An Order and A Congregation, Exclaustration, Separation, Dismissal.

Introduzione

Il Titolo XII del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali (= CCEO) abbraccia tutte le forme di vita consacrata: *I monaci e tutti gli altri religiosi e i membri degli altri istituti di vita consacrata*.

Il CCEO considera la vita religiosa come uno stato distinto da quello dei chierici e dei laici. Il Codice di Diritto Canonico (= CIC) considera solo due categorie esistenti nella Chiesa: i chierici e i laici; i religiosi non formano una categoria a parte, anche se il loro stato appartiene essenzialmente alla vita e alla santità della Chiesa.

Il CIC distingue solo due categorie di Istituti di vita consacrata: quelli religiosi e quelli secolari. Per il CCEO ogni vita religiosa è sia contemplativa sia apostolica. È monastica se vissuta in un monastero; è religiosa se è vissuta in un Ordine o Congregazione. Il CIC distingue tra Istituti contemplativi e Istituti apostolici.

Questo Titolo XII è la revisione del M.P. *Postquam Apostolicis Litteris* (PA) del 9 febbraio 1952 sui religiosi¹. Nel CCEO si dà priorità alla vita monastica e ai monasteri e vi è distinzione tra Ordini e Congregazioni nonostante il fatto che il voto perpetuo di castità emesso nelle Congregazioni sia stato equiparato, per quanto riguarda l'effetto dirimente del matrimonio, al voto emesso negli Ordini. È ben noto che in Oriente tutti i monaci e le monache, i religiosi e le religiose sono comunemente chiamati "monaci" e "monache", sebbene ci sia una distinzione di struttura canonica, ma anche di tenore di vita. Nel Titolo si indicano anche le Società di vita comune a guisa dei religiosi, ma senza voti pubblici, gli Istituti secolari e le altre forme di vita consacrata e le Società di vita apostolica. I membri di queste Società di vita comune a guisa dei religiosi non sono chiamati religiosi, anche se imitano il modo di vita dello stato religioso, mentre quelli degli Istituti secolari, clericali o laici, non imitano il modo di vita dello stato religioso. L'espressione "vita consacrata" nel CCEO non significa altro che la vita consacrata in uno degli Istituti descritti nel Codice.

Si usa il termine "religioso" in senso lato per intendere coloro che vivono professando i consigli evangelici. Il can. 312 §4 PA affermava: «Religiosus dicitur qui vota nuncupavit in aliqua Religione»; mentre per "Religione"

¹ AAS 44 (1952) 65-150.

intendeva «persona moralis a legitima auctoritate erecta, in qua sodales, secundum proprias ipsius personae moralis leges, vota publica, perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant, atque ita ad evangelicam perfectionem tendunt» (can. 312 §1 PA).

Confronto tra lo *ius praecedens* e lo *ius vigens*

Lungo e laborioso è stato il lavoro della *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo* (= PCCICOR) nello sforzo di rinnovare il proprio diritto, nel tentativo di esprimere la fisionomia propria e caratteristica dell'esperienza orientale. La revisione operata dalla PCCICOR ebbe il suo punto di partenza e le sue linee direttive di fondo nel Concilio Vaticano II.

Come sappiamo, la PCCICOR sin dall'inizio dei suoi lavori si diede alcuni principi direttivi, per ottenere un Codice comune veramente corrispondente al bene dei fedeli delle Chiese cattoliche orientali, lasciando a ciascuna Chiesa la codificazione del suo diritto particolare *ad normam iuris*. Ai fini del presente lavoro a noi di essi interessano in modo particolare il primo, il secondo e il sesto principio direttivo².

Il primo principio direttivo mirava ad un Codice per le Chiese orientali distinto dal Codice della Chiesa latina, ma allo stesso tempo unico per tutte le Chiese orientali cattoliche. Un Codice di tal genere era principalmente voluto dallo stesso Concilio Vaticano II e, pur essendo unico per tutte le Chiese orientali, doveva per quanto possibile cercare di tenere conto delle singolarità di tutte le Chiese.

Il secondo principio direttivo mirava alla necessità di dare a tale Codice un carattere orientale e non essere un adattamento del Codice latino agli orientali, ma avere come fondamento interpretativo i *Sacri Canones*.

Infine il sesto principio direttivo, proprio in considerazione della *varietas Ecclesiarum orientalium*, doveva costantemente tenere presente il principio di sussidiarietà. Questo rispetta non solo la varietà delle Chiese orientali ma anche le numerose e variegate manifestazioni di vita consacrata nelle loro molte e differenti istituzioni.

Il Gruppo *De Monachis ceterisque religionis* della PCCICOR ebbe come punto di partenza lo *ius praecedens*, vale a dire il PA, sui religiosi, sui beni temporali della Chiesa, sul significato delle parole³, entrato in vigore il 21

² Tutti i dieci principi direttivi possono essere ritrovati con ampia illustrazione in *Nuntia* 3 (1976) 3-10.

³ Segnaliamo alcuni commenti al motu proprio: C. BAUDHIN, *Adnotationes in MP Postquam Apostolicis Litteris*, in *Apollinaris* 25 (1953) 128-138; C. DE CLERCQ, *Le nouveau*

novembre 1952. I canoni del M.P. riprendono quelli del CIC 1917, ma non mancano le particolarità, innanzitutto per lo speciale rilievo dato alla vita monastica. Motivo della promulgazione di PA è la riforma e l'adattamento alle necessità del tempo delle norme dell'antico diritto, affinché fossero più consone e convenienti alla vita e al progresso dei monaci e di coloro che hanno abbracciato le altre forme di perfezione evangelica che in seguito si sono introdotte. «Per questo urgente e provvidenziale lavoro costituisce un impedimento il fatto che manca ancora una legge comune primaria, che si ponga come norma moderatrice nel mutare e perfezionare tutto il resto. Proprio per questo abbiamo ritenuto assolutamente necessario promulgare questi canoni relativi ai religiosi»⁴.

È ovvio che il *Coetus* della PCCICOR tenne presenti anche i documenti conciliari che riguardano la vita religiosa, e in particolare il capitolo sesto di *Lumen Gentium* e il decreto *Perfectae Caritatis*, che interessano ugualmente tanto gli orientali che i latini; inoltre, i documenti postconciliari comuni ai latini e agli orientali: il M.P. *Ecclesiae Sanctae*, del 6 agosto 1966, la cui seconda parte detta le norme che debbono regolare il processo di aggiornamento della legislazione degli Istituti religiosi⁵, e il rescritto pontificio *Cum Admotae*, del 6 novembre 1964, con il quale venivano concesse particolari facoltà ai Superiori maggiori degli Istituti clericali di diritto pontificio⁶. Ancora, per i religiosi orientali abbiamo il decreto della Congregazione Orientale del 27 giugno 1972, *Orientalium Religiosorum* (= OR), che applica ai religiosi orientali le norme di alcuni documenti riguardanti i religiosi latini⁷, e in particolare quelle del decreto *Religionum Laicalium*, del 31 maggio 1966⁸, e della istruzione *Renovationis Causam*, del 6 gennaio 1969⁹.

Il *Coetus* della PCCICOR prima di procedere alla revisione, ha fatto alcune osservazioni al PA. Esso deplora il giuridismo eccessivo che si manifesta

droit canonique oriental, in *Revue de Droit Canonique* 2 (1952) 195-239; Ae. HERMAN, *De motu proprio Postquam Apostolicis Litteris*, in *Monitor Ecclesiasticus* 2 (1952) 233-260; G. OESTERLE, *De differentiis inter ius de religiosis Ecclesiae latinae et inter ius de religiosis Ecclesiae orientalis vigentibus*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 64 (1953) 116-121, 399-406, 520-523; 66 (1955) 152-161; 67 (1956) 343-348, 404-409; 68 (1957) 177-183, 290-296; 69 (1958) 401-413; A. WUYTS, *De monachis ceterisque religiosis in MP Postquam Apostolicis Litteris*, in *Periodica* 42 (1953) 231-256.

⁴ AAS 44 (1952) 66.

⁵ AAS 58 (1966) 757-787.

⁶ AAS 59 (1967) 374-378.

⁷ AAS 64 (1972) 738-743.

⁸ AAS 59 (1967) 362-364.

⁹ AAS 61 (1969) 103-120.

in norme dettagliate e meticolose e che rischiano di adombrare il carattere carismatico del monachesimo orientale. Il PA ha rischiato di uniformare tutti gli Istituti religiosi senza lasciare molto al diritto particolare che ogni Istituto deve darsi per sottolineare la propria fisionomia e la missione particolare nella Chiesa. L'uso del termine "monaco" nel PA è, secondo il *Coetus*, molto restrittivo; esso indica il puro contemplativo, mentre, la storia delle Chiese orientali dimostra come il monachesimo aveva contribuito alla difesa della fede e alla promozione della missione evangelica, senza essere estraneo alle opere sociali e caritative nella Chiesa¹⁰.

L'intestazione del Titolo XII del CCEO¹¹ abbraccia tre gruppi di fedeli che il legislatore per vari motivi, teologici, giuridici e pratici, considera distinti dalle altre Associazioni di cui si parla nel Titolo XIII (cann. 573-583).

I tre gruppi sono: i *monaci*, i *religiosi* e i *membri degli altri Istituti di vita consacrata*. La loro natura e il contenuto della vita di ciascuno di questi tre gruppi non hanno reso possibile un denominatore comune che abbracciasse tutti e tre i gruppi e nello stesso tempo li caratterizzasse rispetto alle altre Associazioni. Ciò ha obbligato a ricorrere ad un titolo piuttosto lungo, con la menzione esplicita dei tre gruppi, evitando così il pericolo di una confusione tra di loro e il pericolo che il secondo e il terzo gruppo si presentassero come un'appendice del primo. Il PA trattava i monaci e tutti gli altri religiosi in maniera mista e qualche volta confusa.

L'ordine sistematico interno mediante il quale si regola ogni forma è il medesimo nel PA e nel CCEO: canoni generali o preliminari che sono comuni a tutte le forme, seguiti dalle strutture locali e personali del governo; ammissione, professione e formazione; obblighi; e, infine, i diversi modi di separazione, uscita ed espulsione.

Mentre il PA regolava assieme e con non poca imprecisione i monaci e gli altri religiosi (Ordini e Congregazioni), il CCEO ha smembrato perfettamente questi due blocchi, trattando prima sui monasteri e in seguito sugli Ordini e Congregazioni.

¹⁰ Cf. *Nuntia* 4 (1977) 3-15.

¹¹ «L'intestazione intende conservare essenzialmente la disciplina orientale vigente, «in quanto conforme e adattata alla tradizione monastica dell'Oriente, approvata dai Santi Basilio il Grande, Teodoro Studita, Pacomio, Atanasio Atonita e altri. Questa veneranda tradizione è mirabilmente confermata, promossa e sostenuta dal Concilio Vaticano II»: *Nuntia* 11 (1980) 3.

Rispetto al PA, il CCEO contiene i seguenti nuovi blocchi tematici¹²: gli Istituti secolari; le altre nuove forme di vita consacrata; le Società di vita apostolica, nettamente distinte dalle Società di vita comune a guisa dei religiosi, regolate, queste ultime autonomamente; emerge una seconda forma di eremiti o asceti, con o senza consigli evangelici, distinta dagli eremiti dei monasteri, la cui forma di vita è regolata autonomamente nei cann. 481-485; le vedove consacrate assieme alle vergini, se professano la castità pubblica nel mondo.

Da segnalare ancora che il CCEO rispetto al PA ha eliminato o ridotto i seguenti blocchi tematici: la meticolosissima legge della precedenza (can. 6 PA); nessuna discriminazione tra monasteri maschili e femminili; le norme sui confessori e i cappellani; i privilegi; il procedimento giudiziario nella dimissione dei religiosi che hanno emesso i voti perpetui. Inoltre, sono stati sfoltiti i canoni sui beni temporali e la loro amministrazione; sulla dote; sulla formazione dei novizi; sulla professione religiosa; sull'ordinamento degli studi: credo che questi canoni potrebbero essere ripresi dal tipico e dagli statuti adattandoli alle presenti necessità e alle diverse situazioni.

Diritto proprio

Il “diritto proprio” dei consacrati è l'insieme delle norme che regolano la vita consacrata, quale si manifesta nella vita della Chiesa. Lo classifichiamo in: diritto interno e diritto esterno. Il diritto esterno è quello emanato da un'autorità ecclesiastica al di fuori della istituzione religiosa. Il diritto interno è quello stabilito dalla competente autorità all'interno stessa della organizzazione religiosa. Questo diritto interno lo indichiamo come “diritto particolare” o “diritto proprio”. Esso completa l'ordinamento canonico o codiciale.

Cosa contempla il diritto proprio? Nel CCEO non viene esplicitato, ma il can. 587 §1 CIC (cf. LG 45) elenca gli elementi che costituiscono lo *ius proprium*, indicato come codice fondamentale o costituzioni: il patrimonio e le norme fondamentali.

Sono due le realtà che costituiscono il patrimonio di un Istituto di vita consacrata: la mente e i progetti del fondatore e le sane tradizioni. La

¹² Cf. D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *Observaciones introductorias al Título «De Monachis coeterisque Religiosis» del CCEO*, in *Apollinaris* 65 (1992) 137-147, hic 142-143.

mente o i progetti del fondatore hanno come riferimento la natura, il fine, lo spirito e l'indole dell'Istituto¹³.

Per quanto riguarda le norme fondamentali il can. 587 §1 CIC elenca: il governo; la disciplina dei membri; l'incorporazione all'Istituto; la formazione; l'oggetto proprio dei sacri vincoli. Accanto al codice fondamentale, secondo il can. 587 §4 CIC (cf. PC 3), vi sono anche altre norme, stabilite dall'autorità competente dell'Istituto, raccolte in altri codici che potranno essere rivedute e adattate convenientemente secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi. Si tratta di norme più particolari, di carattere applicativo o integrativo, emanate dall'autorità interna dell'Istituto.

Il CCEO non contiene questa differenza fra codice fondamentale, che può essere modificato solo dall'autorità gerarchica, e altri codici, che possono essere cambiati dall'Istituto stesso; ma in virtù di PC 3, credo che ciascun Istituto orientale potrà provvedere a fornirsi di direttori, libri delle usanze, delle preghiere e delle cerimonie e di altri simili codici¹⁴.

Gli Istituti in quanto sono un dono divino alla Chiesa, hanno una loro peculiarità e un patrimonio che è un bene per la Chiesa. Pertanto esso deve essere custodito, protetto e promosso (cf. can. 411 CCEO). L'interpretazione del patrimonio dell'Istituto spetta allo stesso Istituto, sotto la guida dell'autorità ecclesiastica competente. Di qui il principio dell'autonomia che viene riconosciuto ad ogni Istituto¹⁵.

Nel CCEO, il diritto particolare o proprio dei consacrati è indicato soprattutto con i termini "statuti" e "tipico/i". Nel can. 422 §2 CCEO è indicato in maniera generica: «Nel diritto particolare si stabilisca se nelle case dove vivono meno di sei membri, il consiglio debba esserci o no»; nel can. 572 CCEO come "costituzioni" delle Società di vita apostolica: «Le Società di vita apostolica, i cui membri senza i voti religiosi perseguono un fine apostolico proprio della Società e, conducendo una vita fraterna in comune secondo un proprio modo di vivere, tendono alla perfezione della carità per mezzo dell'osservanza delle costituzioni, e che si avvicinano agli

¹³ Per una spiegazione di queste realtà vedi J.F. CASTAÑO, *Gli Istituti di vita consacrata*, Roma 1995, 98-101.

¹⁴ «...Perciò le costituzioni, i direttori, i libri delle usanze, delle preghiere e delle cerimonie e altri simili codici, siano convenientemente riveduti e, sopresse le prescrizioni che non sono più attuali, vengano modificati in base ai documenti emanati da questo sacro concilio» (PC 3).

¹⁵ Cf. J. BEYER, *Principio di sussidiarietà o giusta autonomia nella Chiesa*, in *Vita Consacrata* 23 (1987) 318-336; A. URRU, *Principio di sussidiarietà e diritto dei religiosi nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Vita Consacrata* 19 (1983) 501-511.

Istituti di vita consacrata, sono regolate soltanto dal diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris* o stabilito dalla Sede Apostolica».

Ricordiamo la differenza fra regola e costituzioni. Per “regola” intendiamo i principi-base ascetici e disciplinari dati dai grandi fondatori e organizzatori per la pratica della vita religiosa. La vita monastica che si propagò rapidamente in Egitto e in Palestina, trovò una formulazione definitiva nella Regola di S. Basilio.

Nei secoli X-XII non vennero più composte regole, ma costituzioni, cioè norme particolareggiate a complemento disciplinare di una delle regole preesistenti assunta come propria legge fondamentale. Una eccezione resta la Regola di Eneco Garseani (*Libellus a Regula sancti Benedicti subtractus*). Alcune comunque vennero ancora approvate, tra cui la Regola dei Trinitari (1178), la Regola di S. Francesco (1208), la Regola dei Carmelitani (1171), la Regola di S. Francesco da Paola (1435). Con funzione analoga a quella della regola, la Chiesa autorizzò (sec. XVI) la composizione di statuti che esprimessero la struttura fondamentale dei nascenti Ordini religiosi; tipica, la *Formula Instituti*, dell’Ordine dei Gesuiti (Paolo III, *Regimini militantis Ecclesiae* del 27 settembre 1540).

Nel CCEO, una sola volta si parla di “regole della vita monastica”: «Si chiama monastero una casa religiosa nella quale i membri tendono alla perfezione evangelica osservando le regole e le tradizioni della vita monastica» (can. 433 §1). Una sola volta di “disciplina monastica”: can. 474 §2; mentre “disciplina religiosa” si ha nei cann. 413; 415 §3; 437 §3; 524 §3; 542; 543.

Per “costituzioni” intendiamo le norme particolareggiate a complemento disciplinare di una regola. Sono note con diversi nomi: ordinazioni, ordini, ordinamenti, consuetudini, istituzioni, istituti, statuti.

La definizione di “statuto/i” non è presente nel CCEO, mentre nel can. 316 PA si affermava: «Statuta, quoties de religiosis agitur, complectuntur sive Typica monasteriorum sive regulas et constitutiones Ordinum et Congregationum».

La prima parte del can. 94 §1 CIC dichiara: «Gli statuti, in senso proprio, sono regolamenti che vengono composti a norma del diritto negli insiemi sia di persone sia di cose...». *Ad normam iuris* significa che essi devono essere in conformità al diritto, qui preso nella sua accezione più vasta.

Nella seconda parte del can. 94 §1 CIC si dice che per mezzo degli statuti: «...sono definiti il fine dei medesimi [degli insiemi sia di persone sia di cose], la loro costituzione, il governo e i modi di agire».

Chi è tenuto all'osservanza degli statuti? Il §2 del can. 94 CIC è chiaro: «Agli statuti di un insieme di persone sono obbligate le sole persone che ne sono legittimamente membri; agli statuti di un insieme di cose, quelli che ne curano la conduzione». Gli statuti allora assumono la tipologia propria delle leggi personali: sono infatti i soli membri dell'insieme delle persone che devono osservare il diritto statutario; e solo chi dirige la gestione dell'insieme di cose è obbligato alla normativa di esso.

Il can. 94 §3 CIC afferma: «Le disposizioni degli statuti, fatte e promulgate in forza della potestà legislativa, sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi». Gli statuti nel loro complesso o disposizioni all'interno degli statuti possono assurgere alla configurazione di autentica legge ecclesiastica: la condizione richiesta è che siano fatte e promulgate in forza della potestà legislativa.

Il *typikòn* indica una regola od ordinamento. Sono dati ai monasteri dai loro fondatori e contengono la regola rispettiva. Essi contengono la dichiarazione sullo stato giuridico del monastero e delle sue immunità, le norme circa il governo, il noviziato, la professione, l'amministrazione dei beni, il numero dei monaci, la vita comune, i voti, la clausura. Appaiono specialmente dal secolo X in poi, quasi esclusivamente nell'impero bizantino¹⁶.

Per ottenere l'approvazione del tipico o degli statuti, per gli Istituti e i monasteri di diritto pontificio, la prassi è la seguente:

1. gli statuti o i tipici devono essere inviati al Dicastero per le Chiese Orientali in quattro o cinque esemplari;
2. il Dicastero li sottopone allo studio dei periti;
3. il Dicastero esamina i risultati dei consultori, li studia essa stessa e invia le osservazioni;
4. l'Istituto esamina, apporta le correzioni segnalate dal Dicastero;
5. di nuovo il Dicastero esamina le correzioni, se lo ritiene necessario li fa studiare ancora dai consultori;
6. il Dicastero invia, eventualmente, ulteriori osservazioni ed il decreto di approvazione condizionata però alle correzioni proposte.

¹⁶ Cf. E. HERMAN, *Ricerche sulle istituzioni monastiche bizantine. Typica ktetorika, carismaticari e monasteri liberi*, in *Orientalia Christiana Periodica* 6 (1940) 295-375; A. SKAF, *Typica*, in *Dictionnaire de Spiritualité*, Paris 1932-1995, v. 15 (1991) 1358-1371.

Le modifiche possono riguardare gli elementi già approvati dalla Sede Apostolica o gli elementi non approvati da essa. Gli elementi approvati dalla Sede Apostolica non possono essere modificati se non con il suo benestare. Gli elementi approvati invece dal Vescovo eparchiale o dal Patriarca possono essere modificati da essi in un Istituto o monastero di diritto eparchiale o patriarcale.

Il monastero

Il monastero è una casa religiosa dove si osserva la regola e le tradizioni della vita monastica. Monastero *sui iuris* è quello autonomo, retto dal proprio tipico approvato dall'autorità competente. Il can. 313 §2, 2°b PA definiva *sui iuris* il monastero «cuius Superiori iura et obligationes Superioris maioris, ad normam canonum et statutorum, competunt».

Il CCEO contempla il monastero *sui iuris* di diritto pontificio (eretto o approvato dalla Sede Apostolica), di diritto patriarcale o stauropegiaco (eretto dal Patriarca), di diritto eparchiale (eretto dal Vescovo eparchiale).

Il monastero filiale è quello che aspira alla condizione di monastero *sui iuris* (cf. can. 313 §2, 2°b PA). Il passaggio del monastero filiale a monastero *sui iuris* comporta una nuova e formale erezione a norma del can. 435 §1.

Il monastero stauropegiaco è eretto dal Patriarca (435 §2), dopo aver consultato il Vescovo eparchiale dell'eparchia nella quale è situato il monastero, e col consenso del Sinodo permanente. Ovviamente se si tratta di un monastero stauropegiaco nell'eparchia del Patriarca, nessuna consultazione di un altro Vescovo è necessaria. Il monastero stauropegiaco è territorio del Patriarca.

Il fatto che il monastero *sui iuris* non dipenda da un altro monastero, non esclude che esso possa fare parte di una federazione monastica, la quale può essere formata da soli monasteri *sui iuris*. L'autorità competente che approva il tipico è quella di cui al can. 414: Vescovo eparchiale, Patriarca, Sede Apostolica. La confederazione si costituisce col consenso scritto dato dal Vescovo eparchiale per i monasteri *sui iuris* della stessa eparchia. Per i monasteri di diverse eparchie o stauropegiaci situati entro i confini del territorio di una Chiesa patriarcale, può essere costituita la confederazione dopo aver consultato i Vescovi eparchiali interessati e col consenso del Patriarca; in tutti gli altri casi, la competenza è della Sede Apostolica.

Il Vescovo eparchiale, entro i confini del territorio di una Chiesa patriarcale, poteva erigere nella sua eparchia un monastero *sui iuris* di diritto eparchiale, dopo aver consultato il Patriarca; invece fuori del territorio della Chiesa patriarcale occorreva consultare la Sede Apostolica.

La stessa norma vigeva anche per i Vescovi eparchiali di una Chiesa arcivescovile maggiore. Per quanto riguardava i Vescovi delle altre Chiese orientali (metropolitane e altre Chiese *sui iuris*, esarcati apostolici ecc.), essi dovevano consultare unicamente la Sede Apostolica.

L'Ordine e la Congregazione

La distinzione riguarda soltanto gli Istituti religiosi, ma è sparita nel CIC, però sussiste nella realtà. Gli Ordini sono gli Istituti religiosi in cui si emettono i voti solenni; le Congregazioni, gli Istituti religiosi in cui si emettono soltanto i voti semplici, perpetui o temporali. I membri degli Ordini erano chiamati regolari sia nella storia che nel CIC-17: crediamo che ancora oggi possono essere denominati con questo termine tradizionale. Anche se nel CIC questa distinzione non appare materialmente, nel can. 668 §§4-5 sono considerati gli Istituti religiosi in cui per propria natura si deve compiere la rinunzia radicale ai beni. Questi Istituti religiosi sono fondamentalmente gli Ordini, e, di conseguenza, coloro che devono fare la rinunzia radicale, sono i religiosi che hanno emesso i voti solenni.

L'Ordine è una società eretta dalla competente autorità ecclesiastica, i cui membri, pur non essendo monaci, emettono la professione che è equiparata a quella monastica (cf. can. 504 §1 CCEO); la Congregazione è una società eretta dalla competente autorità ecclesiastica, dove la professione dei tre voti non è equiparata a quella monastica, ma ha una forza propria a norma del diritto (cf. can. 504 §2 CCEO).

Un Ordine può essere di diritto pontificio (erezione dalla Sede Apostolica o riconoscimento con decreto dalla stessa); di diritto patriarcale (erezione dal Patriarca senza riconoscimento della Sede Apostolica). Mentre una Congregazione può essere di diritto pontificio (erezione dalla Sede Apostolica o riconoscimento con decreto dalla stessa); di diritto patriarcale (erezione dal Patriarca o riconoscimento dello stesso, senza riconoscimento della Sede Apostolica); di diritto eparchiale (erezione dal Vescovo eparchiale e senza riconoscimento della Sede Apostolica o del Patriarca).

Il Vescovo eparchiale poteva erigere solo delle Congregazioni, dopo consultazione della Sede Apostolica e, inoltre, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, dopo consultazione del Patriarca. Questa norma vigeva anche per le Chiese arcivescovili maggiori.

Il Patriarca può erigere Ordini e Congregazioni, col consenso del Sinodo permanente e dopo consultazione della Sede Apostolica. Nel can. 13 §1, 2°

PA, per le Congregazioni bastava solo consultare la Sede Apostolica; per gli Ordini occorreva il consenso di essa.

Una Congregazione di diritto eparchiale che sia diffusa in più eparchie nel territorio della Chiesa patriarcale, può diventare di diritto patriarcale per decreto del Patriarca, dopo aver consultato gli interessati e con il consenso del Sinodo permanente.

Il M.P. *Ab initio*

Il M.P. *Ab initio* di papa Francesco è stato promulgato il 21 novembre 2020 ed è entrato in vigore l'8 dicembre successivo¹⁷. Esso ha mutato due canoni del CCEO, vale a dire il can. 435 §1 e il can. 506 §1.

La Chiesa accoglie le diverse forme di vita consacrata come manifestazione della ricchezza dei doni dello Spirito Santo; l'autorità ecclesiastica, specialmente i Pastori delle Chiese particolari, interpreta i consigli, ne regola la pratica e, a partire da essi, costituisce forme stabili di vita, evitando che «sorgano imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore» (PC 19).

Alla Sede Apostolica compete sia di accompagnare i Pastori nel processo di discernimento che conduce al riconoscimento ecclesiale di un nuovo Istituto o di una nuova Società di diritto eparchiale, sia l'ultimo giudizio per saggiare l'autenticità della finalità ispiratrice.

Il can. 435 §1 CCEO riconosceva la competenza del Vescovo eparchiale ad erigere con decreto un monastero *sui iuris* nel proprio territorio, dopo aver consultato il Patriarca, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, o la Sede Apostolica in tutti gli altri casi; mentre per erigere una Congregazione, a norma del can. 506 §1 CCEO, doveva consultare la Sede Apostolica e, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, anche il Patriarca.

La norma aveva dato luogo a diverse interpretazioni in merito al valore legale dei requisiti imposti dai canoni. Il valore giuridico della procedura o la necessità di consultazione non erano chiari.

Le opinioni degli autori erano divergenti. Secondo alcuni, per la validità del decreto di erezione era necessaria la consultazione della Sede Apostolica¹⁸. Sarebbe una formalità legale stabilita per la validità dell'atto

¹⁷ FRANCESCO, M.P. *Ab initio*, 21 novembre 2020, in *Communicationes* 52 (2020) 337-338.

¹⁸ L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, 3.^a ed. Roma 2011, 704; J. L. ACEBAL, *De los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica*, in *Código de derecho canónico*, edición bilingüe comentada. 3.^a ed.

giuridico, cioè senza detta consultazione il Vescovo non poteva procedere validamente. Altri sostenevano il contrario, poiché non veniva espressamente affermato che tale consultazione fosse necessaria per la validità¹⁹.

Altro tema in discussione era stato il valore giuridico della risposta²⁰. Anche qui vi era una disparità di opinioni in dottrina. Per alcuni, sarebbe semplicemente un'opinione che il Vescovo eparchiale non era costretto a seguire²¹. Un'altra corrente riteneva che la licenza della Sede Apostolica era vincolante e, pertanto, il Vescovo doveva attenersi alla sua decisione²².

Non vi è chi non abbia proposto una nuova formulazione del canone, in modo da chiarire definitivamente che è richiesta la licenza previa della Sede Apostolica, data per iscritto; in tal modo si risolverebbero i dubbi circa il compito dell'autorità superiore, la quale non esprime un mero parere ma concede una licenza²³.

Papa Francesco è sostanzialmente intervenuto tre volte sull'argomento. La prima, con un *Rescriptum ex Audientia*: occorre la previa consultazione della Sede Apostolica per l'erezione degli istituti diocesani/eparchiali²⁴; la seconda, con la lettera apostolica in forma di M.P. *Authenticum charismatis*, 1° novembre 2020; la terza, con la lettera apostolica in forma di M.P. *Ab initio*, 21 novembre 2020.

Il commento apparso su *L'Osservatore romano* a firma dell'arcivescovo segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica evidenzia con chiarezza le ragioni di un simile intervento: i Vescovi si sentono liberi di procedere all'erezione di nuovi Istituti, nonostante le perplessità e il giudizio negativo espressi dal

Madrid, BAC, 1999, 323; E. GAMBARI, *Vita religiosa secondo il Concilio e il Nuovo Diritto Canonico*, 2.^a ed. Roma, Edizioni Monfortane, 1985, 48.

¹⁹ V. DE PAOLIS, *La Vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2010, 149; J. F. FERNÁNDEZ CASTAÑO, *Gli istituti di vita consacrata* (cc. 573-730), Roma 1995, 112; A. ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico*, Roma 2005, 43.

²⁰ Cf. S. PAOLINI, *Vita consacrata: un soggetto ecclesiale in relazione. Tra Chiesa universale e Chiesa particolare: una lettura del can. 579, secondo il rescritto pontificio del 2016*, in *Ius Ecclesiae* 30 (2018) 194-197.

²¹ Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico*, 720.

²² Cf. E. GAMBARI, *Vita religiosa*, 48.

²³ Cf. F. IANNONE, *Recenti documenti della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica: conferme e novità giuridiche*, in *Ius Ecclesiae* 31 (2019) 664.

²⁴ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Rescritto La congregazione*, in merito al can. 579 del Codice di diritto canonico sull'erezione di istituti diocesani, 11 maggio 2016, in *AAS* 108 (2016) 696.

Dicastero competente; vengono eretti nuovi Istituti anche quando non vi è una reale necessità, non è garantita una adeguata formazione dei membri, il numero iniziale dei membri è minimo e gli Istituti mancano di sufficiente vitalità²⁵.

Il M.P. rappresenta un cambiamento sostanziale nel processo di nascita di un monastero *sui iuris* o di una Congregazione. I Vescovi eparchiali mantengono il potere di erigere monasteri *sui iuris* o Congregazioni nel loro territorio, ma possono farlo solo «*praevia licentia scripto data Patriarchae aut Sedis Apostolicae*» per i monasteri *sui iuris*, mentre per le Congregazioni «*praevia licentia scripto data Sedis Apostolicae et insuper intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis nisi consulto Patriarcha*».

Così i nuovi canoni:

Can. 435 §1 - *Episcopi eparchialis est erigere monasterium sui iuris praevia licentia scripto data intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis Patriarchae aut in ceteris casibus Sedis Apostolicae.*

Can. 506 §1 - *Episcopus eparchialis erigere potest tantum congregationes; sed eas ne erigat nisi praevia licentia scripto data Sedis Apostolicae et insuper intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis nisi consulto Patriarcha.*

Sebbene il monastero *sui iuris* o la Congregazione sorga nell'ambito di una Chiesa particolare, è inserito/a nel cuore stesso della Chiesa. L'atto di erezione canonica da parte del Vescovo trascende l'ambito eparchiale e lo/a rende rilevante per tutta la Chiesa *sui iuris* o universale. È responsabilità del Patriarca o della Sede Apostolica accompagnare i pastori nel processo di discernimento ecclesiale che conduce al riconoscimento ecclesiale di un nuovo monastero *sui iuris* o Congregazione.

Occorre una verifica vera e propria, la procedura a livello eparchiale non sempre è stata condotta con serietà, trasparenza normativa e interesse reale. Ebbene, a volte, il discernimento non ha tenuto conto delle condizioni necessarie per la sussistenza e lo sviluppo di un nuovo monastero *sui iuris* o Congregazione, dando vita a istituti temerariamente inutili o non sufficientemente vigorosi, e si moltiplicano fondazioni condannate a scomparire in breve tempo, cosa che potrebbe essere evitata con cautela e buon discernimento, proprio ciò che si intende evitare con questo.

²⁵ Cf. J. RODRÍGUEZ CARBALLO, *Un dono fatto a tutta la Chiesa*, in EV 32/681-691.

Nella Chiesa latina, il can. 579 CIC è stato modificato dal M.P. *Authenticum charismatis* del 1° novembre 2020: «I Vescovi diocesani possono, ciascuno nel proprio territorio, erigere validamente con formale decreto istituti di vita consacrata, previa licenza scritta della Sede Apostolica»²⁶.

Esclaustrazione

L'esclaustrazione si può definire come il permesso di rimanere, per un tempo determinato fuori dal monastero o dalla casa religiosa con la sospensione di certi obblighi e diritti.

L'indulto di esclaustrazione da un monastero *sui iuris* non può concederlo a un membro di voti perpetui, su domanda del membro stesso, se non l'autorità a cui il monastero è soggetto, dopo aver ascoltato il Superiore del monastero *sui iuris* assieme al suo consiglio: Vescovo eparchiale, Patriarca, Sede Apostolica.

Il Vescovo eparchiale poteva concedere questo indulto solo fino a tre anni, secondo il can. 489 §2 CCEO; invece, con il M.P. *Competentias quasdam decernere* dell'11 febbraio 2022, questa facoltà è stata estesa a cinque anni (cf. art. 5)²⁷.

Gli effetti giuridici dell'esclaustrazione sono i seguenti: rimane legato ai voti ed è ancora tenuto a tutti gli obblighi della professione monastica compatibili col suo nuovo stato; deve deporre l'abito monastico; è privo di voce attiva e passiva nel suo monastero; è soggetto al Vescovo eparchiale del luogo dove dimora, al posto del Superiore del proprio monastero.

Così il nuovo can. 489 §2 CCEO: «Il Vescovo eparchiale non può concedere questo indulto se non per un quinquennio».

Negli Ordini e nelle Congregazioni, l'indulto di esclaustrazione può essere concesso dall'autorità a cui si è soggetti (Sede Apostolica, Patriarca, Vescovo eparchiale), dopo aver ascoltato il Superiore generale assieme al suo consiglio. Il Vescovo eparchiale può adesso concedere l'indulto di esclaustrazione fino a cinque anni. Gli effetti giuridici sono gli stessi a quelli per i monaci.

L'art. 4 del M.P. ha modificato anche il can. 686 §1 CIC, ampliando da tre a cinque anni i tempi massimi dell'indulto e della possibile proroga; pertanto, il Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio può

²⁶ FRANCESCO, M.P. *Authenticum charismatis*, 1° novembre 2020, in *Il Regno-Documenti* 11/2021, 323.

²⁷ FRANCESCO, M.P. *Competentias quasdam decernere*, 11 febbraio 2022, in *Communicationes* 54 (2022), 85-89: 86, art. 5 (latino); 90-95: 92, art. 5 (italiano).

concedere ad un professo perpetuo l'indulto di escaustrazione per non più di cinque anni; negli istituti di diritto diocesano, spetta al Vescovo diocesano.

Uscita

Un monaco di voti temporanei che desidera uscire dal monastero *sui iuris* deve presentare la domanda al Superiore del monastero *sui iuris*, il quale, col consenso del suo consiglio concede l'indulto, salvo il diritto particolare che lo riserva al Patriarca entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale (can. 496)²⁸.

Così il nuovo can. 496: «Colui che durante la professione temporanea per una grave causa vuole separarsi dal monastero e ritornare alla vita secolare, presenti la sua domanda al Superiore del monastero *sui iuris*, il quale con il consenso del suo consiglio concede l'indulto, a meno che il diritto particolare non riservi ciò al Patriarca per i monasteri situati entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale».

Prima del M.P. *Competentias quasdam decernere*, il Superiore inviava la domanda assieme al voto suo e a quello del suo consiglio al Vescovo eparchiale che poteva concedere l'indulto di separarsi dal monastero, a meno che il diritto particolare lo riservava al Patriarca entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale.

Per il ritorno di un monaco a un monastero si richiede la ripetizione del noviziato e della professione (can. 493 §2).

Un membro di voti temporanei che vuole uscire e abbandonare l'Ordine o la Congregazione deve presentare la domanda al Superiore generale che può concedere l'indulto col consenso del suo consiglio²⁹.

Così il nuovo can. 546 §2 CCEO: «Colui che durante i voti temporanei chiede per una grave causa di lasciare l'ordine o la congregazione, può ottenere l'indulto di separarsi definitivamente dall'ordine o dalla congregazione dal Superiore generale col consenso del suo consiglio e ritornare alla vita secolare con gli effetti di cui nel can. 493».

Prima del M.P. *Competentias quasdam decernere*, nelle Congregazioni di diritto eparchiale, l'indulto doveva essere confermato dal Vescovo eparchiale del luogo dove era la casa principale della stessa Congregazione.

²⁸ *Ibidem*, art. 6.

²⁹ *Ibidem*, art. 6.

Il M.P. ha modificato anche il can. 688 §2 CIC, stabilendo uguale regola sia per gli istituti di diritto pontificio che di diritto diocesano nei quali, precedentemente, occorreva la conferma del Vescovo della casa.

Dimissione

La dimissione è un provvedimento punitivo mediante il quale si effettua l'espulsione del monaco dal monastero *sui iuris* o del sodale dall'Ordine o dalla Congregazione; comporta la cessazione dei voti e il ritorno alla condizione di vita secolare.

Il CCEO prevede per i monaci una dimissione *ipso iure*, per il fatto stesso dei delitti commessi: pubblico abbandono della fede cattolica (apostasia, eresia, scisma); celebrazione o anche solo attentato civilmente al matrimonio. Ma affinché consti giuridicamente della dimissione, occorre che il Superiore del monastero *sui iuris*, dopo aver consultato il suo consiglio, senza alcun ritardo, raccolte le prove, emetta la dichiarazione del fatto della dimissione, informandone al più presto l'autorità a cui il monastero è immediatamente soggetto (can. 497).

Un altro tipo di dimissione che possiamo chiamare *ex officio* si verifica nelle seguenti condizioni: il Superiore del monastero *sui iuris* col consenso del suo consiglio può espellere il monaco che è causa di imminente e gravissimo scandalo esterno oppure di un danno nei riguardi del monastero. Viene deposto immediatamente l'abito monastico. Se è chierico non può esercitare l'ordine sacro, a meno che l'autorità a cui è soggetto il monastero non disponga altrimenti (can. 498 §3). Tuttavia l'espulso rimane monaco e spetta al Superiore la possibilità di promuovere il processo di dimissione a norma del diritto, oppure deferire la cosa all'autorità a cui il monastero è soggetto (can. 498 §2).

Per dimettere un membro di voti perpetui, fermo restando il can. 497, è competente il Preside della confederazione monastica o il Superiore del monastero *sui iuris* non confederato, l'uno e l'altro col consenso del proprio consiglio, che nel caso deve essere composto, per la validità, assieme al Superiore che presiede, almeno da cinque membri; la votazione poi deve essere segreta.

Per la dimissione, le cause devono essere gravi, imputabili, giuridicamente provate e unite alla mancata emendazione; la dimissione sia stata preceduta, a meno che la natura della causa di dimissione lo escluda, da due ammonizioni, con formale comminazione della dimissione, che siano andate a vuoto; le cause della dimissione siano state manifestate per iscritto al membro, accordandogli dopo ogni ammonizione piena facoltà

di difendersi; sia trascorso il tempo utile stabilito dal tipico dopo l'ultima ammonizione. Il decreto di dimissione non può essere mandato ad esecuzione se non è stato approvato dall'autorità a cui il monastero è soggetto.

Per la dimissione dei monaci di voti temporanei si applica il can. 552 §§2 e 3 circa la dimissione dei religiosi dall'Ordine o dalla Congregazione. Spetta al Superiore del monastero *sui iuris* col consenso del suo consiglio decidere la dimissione, ma perché la dimissione sia valida dev'essere confermata dal Patriarca, se il diritto particolare così prevede per i monasteri entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale (can. 499)³⁰.

Per la dimissione di un membro di voti temporanei dal monastero, dall'Ordine o dalla Congregazione si richiedono le seguenti condizioni: le cause della dimissione devono essere gravi, esterne e imputabili al membro; la mancanza di spirito religioso, che può essere di scandalo agli altri, se la ripetuta ammonizione è risultata vana; le cause della dimissione devono essere venute a conoscenza con certezza dall'autorità che dimette, anche se non formalmente provate; il membro ha diritto di difendersi; l'eventuale ricorso contro il decreto di dimissione ha effetto sospensivo.

Per la dimissione dall'Ordine o dalla Congregazione, vale quanto è disposto dai cann. 497-498. L'autorità competente è il Superiore maggiore col parere del suo consiglio, oppure, se si tratta di espulsione, col consenso del suo consiglio. Il professo temporaneo può essere dimesso dal Superiore generale col consenso del suo consiglio per cause gravi. Per il professo perpetuo è competente il Superiore generale e si osservano i cann. 500-503 (quanto detto per i monaci).

Nelle Società di vita comune a guisa dei religiosi, fermi restando i cann. 497 e 498, per dimettere un membro cooptato perpetuamente è competente il Superiore generale, osservando per tutto il resto i cann. 500-503; il membro cooptato temporaneamente, invece, è dimesso a norma del can. 552.

L'art. 7 del M.P. *Competentias quasdam decernere*, modifica i cann. 499, 501 §2, 552 §1 CCEO, per cui il decreto di dimissione dal monastero *sui iuris*, dall'Ordine o dalla Congregazione, per causa grave, di un professo temporaneo o perpetuo ha effetto fin dal momento in cui il decreto emesso dal Superiore del monastero *sui iuris* con il consenso del suo consiglio, dal

³⁰ *Ibidem*, art. 7.

Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, viene notificato all'interessato, fermo restando il diritto di appello del religioso.

Pertanto, i testi dei rispettivi canoni vengono modificati e risultano così formulati: «Mentre dura la professione temporanea, un membro può essere dimesso dal Superiore del monastero *sui iuris* col consenso del suo consiglio secondo il can. 552 §§2 e 3; ma perché la dimissione sia valida dev'essere confermata dal Patriarca, se il diritto particolare così prevede per i monasteri situati entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale» (can. 499); «Contro il decreto di dimissione, però, il membro può sia interporre ricorso entro quindici giorni con effetto sospensivo, sia postulare che la causa sia trattata per via giudiziaria» (can. 501 §2); «Un membro di voti temporanei può essere dimesso dal Superiore generale col consenso del suo consiglio» (can. 552 §1).

Mentre prima del M.P. erano così formulati: «Mentre dura la professione temporanea, un membro può essere dimesso dal Superiore del monastero *sui iuris* col consenso del suo consiglio secondo il can. 552 §§2 e 3; ma perché la dimissione sia valida dev'essere confermata dal **Vescovo eparchiale** o dal Patriarca, se il diritto particolare così prevede per i monasteri situati entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale» (can. 499); «Contro il decreto di dimissione, però, il membro può sia interporre ricorso entro quindici giorni con effetto sospensivo, sia postulare che la causa sia trattata per via giudiziaria, **a meno che il decreto di dimissione non sia stato confermato dalla Sede Apostolica**» (can. 501 §2); «Un membro di voti temporanei può essere dimesso dal Superiore generale col consenso del suo consiglio, **a meno che negli statuti la dimissione sia riservata al Vescovo eparchiale o ad altra autorità alla quale l'ordine o la congregazione è sottoposto**» (can. 552 §1).

Il 2 aprile 2023, con l'art. 2 del M.P. *Expedi*, vengono modificati i termini di ricorso del membro dimesso dal monastero *sui iuris*, dall'Ordine o dalla Congregazione, considerando che le vigenti norme sulla dimissione prevedono al can. 501 §2 CCEO tempi cronologici che non possono dirsi congruenti alla tutela dei diritti della persona, e che una modalità meno restrittiva dei termini di trasmissione del ricorso consentirebbe all'interessato di poter meglio valutare le imputazioni a suo carico, nonché di poter utilizzare modalità di comunicazione più adeguate; avendo presente, inoltre, che sussiste il pericolo che la procedura prevista dai cann. 497-499 CCEO non sempre venga correttamente rispettata, mettendo a rischio la validità della procedura stessa e di conseguenza la tutela dei diritti dei professi dimessi.

Al can. 501 §2 CCEO, circa il diritto del membro dimesso di ricorrere all'Autorità competente, si sostituisce il termine di "quindici giorni" con quello di "trenta giorni", risultando il medesimo canone così formulato: «Sodalis vero potest adversus decretum dimissionis intra triginta dies cum effectu suspensivo sive recursum interponere sive postulare, ut causa via iudiciali tractetur»³¹.

I M.P. hanno modificato i cann. 699 §2 e 700 CIC: il decreto di dimissione nei monasteri *sui iuris* non compete più al Vescovo diocesano e, inoltre, la vigenza dei decreti di dimissione dei Superiori non è più legata alla conferma da parte dell'autorità ecclesiastica (Sede Apostolica o Vescovo diocesano). Il ricorso può essere interposto entro trenta giorni.

³¹ FRANCESCO, m.p. *Expedit*, 02 aprile 2023, in *Communicationes* 55 (2023), 59-60: 60, art. 2.